Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 13 luglio 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 giugno 1966, n. **511.**

Norme integrative all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modifiche, sulle nuove costruzioni stradali ed autostradali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 46 miliardi per provvedere al completamento del finanziamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ed alla costruzione del raccordo dell'autostrada stessa con il porto di Reggio Calabria.

Il mutuo di cui al precedente comma è ripartito in egual misura negli esercizi finanziari 1967 e 1968.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 24 giugno 1966, n. **512.**

Norme sull'utilizzazione delle somme stanziate nel fondo per le esigenze del Territorio di Trieste, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il fondo consolidato per le esigenze del Territorio di Trieste previsto dal comma secondo dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, può essere destinato — previo parere della Commissione prevista dal terzo comma dell'articolo 70 della legge medesima — per non più di un terzo all'esecuzione di programmi da realizzarsi in più anni finanziari e, comunque, non oltre il termine di durata del fondo stesso.

Il Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente può assumere impegni anche a carico degli anni finanziari successivi a quello in corso e, comunque, non oltre il 1971, nei limiti indicati nello stesso precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 24 giugno 1966, n. **513.**

Elevazione del contributo annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) e concessione di un contributo straordinario per l'anno finanziario 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) è elevato da lire 400 milioni a lire 800 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1966.

Art. 2.

Per l'anno finanziario 1965 è concesso all'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) un contributo straordinario di lire 300 milioni.

Art. 3.

All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge per l'anno finanziario 1966, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 27 giugno 1966, n. 514.

Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In caso di rimozione dagli usi agevolati, per qualsiasi destinazione, dei materiali e dei macchinari di provenienza estera, importati in esenzione o con riduzione di diritti doganali ovvero con la sospensione del dazio, è dovuto il pagamento dei diritti stessi, calcolati sulla base del valore proprio dei materiali e dei macchinari al momento della loro rimozione e con l'applicazione delle aliquote vigenti in tale momento.

I benefici di cui al comma precedente non possono essere concessi se non a partire dal terzo anno dalla data di emissione della bolletta doganale dalla quale risulta la concessione del beneficio fiscale.

Può essere consentita la restituzione al fornitore estero, senza pagamento dei diritti doganali dei quali è stata chiesta la esenzione, la sospensione o la riduzione dei materiali e dei macchinari di cui al primo comma non utilizzati negli usi od impieghi agevolati, oppure rimossi dagli usi od impieghi medesimi prima che sia intervenuto il riconoscimento del beneficio da parte del Ministero delle finanze.

Art. 2.

I materiali ed i macchinari rimossi dagli usi od impieghi agevolati perchè riconosciuti fuori uso, possono essere ridotti in rottami, sotto vigilanza finanziaria, ed assoggettati, agli effetti del primo comma del precedente articolo 1, al trattamento proprio dei corrispondenti rottami provenienti dall'estero.

Art. 3.

Può essere consentito il trasferimento dei materiali e dei macchinari indicati nell'articolo 1 ad altri impieghi od usi agevolati. Per tale trasferimento deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra i diritti doganali determinati, per ciascun tributo, sulla base dei criteri di cui al primo comma del precedente articolo 1 e l'ammontare dei diritti medesimi dei quali nel nuovo impiego od uso è prevista l'esenzione, la sospensione o la riduzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1966

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 1° luglio 1966, n. 515.

Concessione di un contributo straordinario di lire 3 miliardi a favore dell'Opera nazionale ciechi civili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3 miliardi a favore dell'Opera nazionale ciechi civili.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede per lire 2 miliardi mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e per lire 1 miliardo mediante riduzione dello stesso capitolo per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1966

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 1° luglio 1966, n. **516**.
Integrazione della quarta categoria manovali (coefficiente 148) della dotazione organica del ruolo degli operai della Zecca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La dotazione organica del ruolo degli operai della Zecca, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, e 16 marzo 1963, n. 801, è integrata con 30 unità di operai di quarta categoria - manovali (coefficiente 148).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45.000.000, si provvederà mediante riduzione di pari importo del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, iscritto al capitolo 2191, dell'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1966.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e relative condizioni di polizza, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia di assicurazioni Royale Belge.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia di assicurazioni « Royale Belge », intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe complementari di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe complementari di assicurazione sulla vita, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia di assicurazioni Royale Belge:

Tariffa relativa all'assicurazione per il pagamento immediato al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato con un'assicurazione di tipo misto che prevede l'esonero del pagamento dei premi in caso d'invalidità;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo.

Clausole particolari per l'invalidità.

Roma, addì 30 giugno 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(5634)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1966.
Protezione temporanea delle invenzioni dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIX Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIX Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bolzano dal 16 al 26 settembre 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° luglio 1966

p. *Il Ministro*: MEZZA

(5633)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Libertas », con sede in Venosa (Potenza)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1966, la Società cooperativa di consumo « Libertas », con sede in Venosa (Potenza), costituita in data 10 maggio 1920, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(5563)

Revoca dello scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa agricola « Essiccatoio cooperativo bozzoli », con sede in Meduna di Livenza (Treviso).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1966, si revoca lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa agricola « Essiccatoio cooperativo bozzoli », con sede in Meduna di Livenza (Treviso), disposto al n. ord. 107 del decreto ministeriale 29 novembre 1965.

(5564)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola, braccianti, boari e mezzadri « Pace e Lavoro », con sede in Alfonsine (Ravenna) e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 giugno 1966, la gestione commissariale della Società cooperativa agricola braccianti, boari e mezzadri « Pace e Lavoro », con sede in Alfonsine (Ravenna), è stata prorogata fino al 30 agosto 1966.

Dalla data del predetto decreto il dott. Alfonso Feverati è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta Società in sostituzione del rag. Edmondo Magnani.

(5515)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro « Giacomo Matteotti », con sede in Copparo (Ferrara).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 giugno 1966, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro « Giacomo Matteotti », con sede in Copparo (Ferrara), composto dai signori:

Bucalo rag. Nicola, presidente; Ravenna avv. Paolo e Giusberti dott. Guglielmo, membri.

(5516)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Corso dei cambi del 12 luglio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,95	623,95	624 —	623,955	623,95	623,95	623,95	624 —	623,95	623,95
$ Can.	580,01	580 —	580 —	580 —	579 —	580 —	580,03	580 —	580 —	580 —
Fr. Sv.	144,53	144,46	144,49	144,475	144,40	144,51	144,475	144,55	144,51	144,52
Kr. D.	90,16	90,14	90,14	90,12	90,20	90,17	90,105	90,175	90,17	90,17
Kr. N.	87,17	87,15	87,15	87,16	87,20	87,17	87,16	87,20	87,17	87,17
Kr. Sv.	120,58	120,67	120,60	120,64	120,65	120,64	120,64	120,65	120,64	120,62
Fol.	172,92	172,80	172,83	172,85	172,80	172,89	172,82	172,90	172,89	172,90
Fr. B.	12,53	12,54	12,535	12,5375	12,525	12,53	12,535	12,55	12,53	12,53
Franco francese	127,29	127,31	127,295	127,315	127,25	127,29	127,30	127,30	127,29	127,30
Lst.	1739,48	1738,55	1738,80	1738,65	1738,90	1739,75	1738,58	1739,50	1739,75	1739,75
Dm. occ.	156,18	156,17	156,17	156,19	156,15	156,18	156,175	156,15	156,18	156,18
Scell. Austr.	24,17	24,175	24,18	24,18875	24,15	24,17	24,18	24,17	24,17	24,175
Escudo Port.	21,70	21,71	21,70	21,72	21,78	21,72	21,68	21,70	21,72	21,72
Peseta Sp.	10,40	10,41	10,415	10,41	10,42	10,41	10,4055	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 12 luglio 1966

Rendita 5 % 1935	104,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,225
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,65
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,775
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,375
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,425
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 luglio 1966

1 Dollaro USA	623,952
1 Dollaro canadese	580,015
1 Franco svizzero	144,475
1 Corona danese	90,112
1 Corona norvegese	87,16
1 Corona svedese	120,64
1 Fiorino olandese	172,835
1 Franco belga	12,536
1 Franco francese	127,307
1 Lira sterlina	1738,615
1 Marco germanico	156,182
1 Scellino austriaco	24,179
1 Escudo Port.	21,70
1 Peseta Sp.	10,408

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Terracina (Latina)

Con decreto in data 20 febbraio 1966 del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato, dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di Terracina (Latina) con il mappale n. 422 del foglio n. 125, della estensione di mq. 143.

(5558)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1966, registro n. 18 Finanze, foglio n. 378, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal primo archivista delle ipoteche Rajani Nicola, per ottenere l'annullamento della deliberazione 27 ottobre 1964 del Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, con la quale venne rigettato il ricorso gerarchico dal medesimo proposto avverso il giudizio complessivo di «Distinto» attribuitogli per l'anno 1963, è respinto perchè infondato.

(5514)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo fosso della Cecchina in comune di Roma

Con decreto 20 giugno 1966, n. 1009 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente ex alveo del fosso della Cecchina, in località Bufalotta a monte di via Nomentana segnato nel catasto del comune di Roma, al foglio n. 277, mappale 381, di mq. 284, ed indicato nella planimetria rilasciata il 27 settembre 1965, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Roma, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5561)

Approvazione del piano regolatore del comune di Castellanza (Varese)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1966, registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 358, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castellanza (Varese).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(5562)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Attimis, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Attimis (Udine).

Si dà notizia, ai sensi del secondo comma dell'art. 64 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 29 maggio 1966 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Attimis, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Attimis (Udine), che era stata disposta per la durata di un anno con decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1964, n. 296) e successivamente prorogata sino al 21 maggio 1966 con decreto del Ministro per il tesoro del 13 dicembre 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1965, n. 319).

(5687)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 4 giugno 1965.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1965, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 4 giugno 1965;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro di detta Commissione dott. Ignazio Straniero, il quale si trova, per ragioni di salute, nella impossibilità di continuare ad assolvere le relative funzioni;

Vista la lettera del primo presidente della Corte suprema di cassazione in data 24 giugno 1966;

Decreta:

Il consigliere della Corte di cassazione dott. Angelo Michele Jannuzzi è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 4 giugno 1965, in sostituzione del consigliere della Corte di cassazione dott. Ignazio Straniero.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1966

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1966
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 381

(5688)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero dell'interno spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 25 giugno 1966)

Sono disponibili nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno n. 7 (sette) posti di dattilografo di 4ª classe (ex coefficiente 180) spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e della agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, nel caso di nomina, la sede di Roma. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi.

Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

L'assunzione in servizio presso il Ministero dell'interno è subordinata al possesso da parte dei sottufficiali, oltre che dei requisiti di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, del requisito particolare, che verrà accertato dal Ministero dell'interno mediante apposita prova di almeno un'ora, della capacità di svolgere mansioni di dattilografo, giusta quanto stabilito dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di dattilografo di 4ª classe l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(5576)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8272 in data 26 aprile 1965, con il quale venne indetto il concorso pubblico per il conferimento di condotte ostetriche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 10680 in data 29 dicembre 1965 concernente la costituzione della Commissione giudicatrice di detto concorso;

Constatata la regolarità delle operazioni espletate da detta Commissione;

Vista la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, costitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Pezza Dimma . . . . punti 61,609
2. Cavallazzi Maria . . . . » 60,381
3. Sedino Rosa Anna . . . . » 56,595
4. Pinotti Lina . . . . » 55,658
5. Pitto Federica . . . . » 54,186
6. Pizzocchero Vittorina . . . . » 54,045
7. Sarasso Angela . . . . » 51,623
8. Scansetti Teresa . . . . » 51,370
9. Genovese Luigina . . . . » 51,297
10. Bosco Ermanna . . . . » 50,076
11. Castello Antida . . . . » 49,395
12. Avonto Rosa Maria . . . . » 47,919
13. Cagliano Rosalba . . . . » 47,774
14. Dondi Anna Maria . . . . » 46,558
15. D'Amico Carmela . . . . » 46,241

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 30 giugno 1966

Il medico provinciale: GIANNUZZO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna con cui è stata approvata al graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1964, bandito con decreto n. 8272 in data 26 aprile 1965;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Considerato che con decreto n. 10678 in data 29 dicembre 1965 è stata stralciata dal bando di concorso citato la 1ª condotta del comune di Biella;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, costitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte indicate a fianco di ciascuna di esse:

1) Pezza Dimma: Consorzio ostetrico di Buronzo-Balocco-Castelletto Cervo;

2) Cavallazzi Maria: condotta ostetrica di Borgosesia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 30 giugno 1966

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(5591)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2842/1 in data 2 settembre 1965, con il quale si è provveduto all'assegnazione delle condotte mediche vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1963, di cui al bando n. 3909 del 4 settembre 1964;

Considerato che i sanitari, dottori D'Alesio Pietro, Lattanzio Francescantonio, Rizza Giovanni e D'Alessandro Eriberto

hanno espressamente rinunciato, ovvero sono stati dichiarati decaduti dalla nomina per le sedi alle quali erano stati assegnati;

Viste le dichiarazioni di opzione, accettazione e rinunzia degli altri concorrenti aventi diritto alla nomina, ai sensi dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 36 e 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, nonchè l'art. 55 del citato regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6, quarto comma, della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) D'Alessandro Eriberto: consorzio Castelvecchio-Carapelle-Calvisio;
2) Santilli Gaetano: Ortona dei Marsi;
3) Genova Domenico: Bisegna.

La condotta medica del comune di Morino, frazione Rendinara, è rimasta vacante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Lo stesso verrà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale, a quello della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 4 luglio 1966

Il medico provinciale: LANCETTA

(5679)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario consorziale vacanti nella provincia di Vicenza.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 77/C.4 del 19 gennaio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario consorziale vacanti in provincia di Vicenza;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Vicenza, dell'Ordine provinciale dei veterinari di Vicenza nonchè dei Consorzi interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa citato è costituita come segue:

Presidente:
Menegazzo dott. Felice, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Berti dott. Roberto, veterinario provinciale superiore - veterinario provinciale di Padova;
De Luca dott. Carlo, direttore di sezione della prefettura di Vicenza;
Moretti prof. Bruno, docente di clinica medica veterinaria;
Montroni prof. Luigi, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Benazzato dott. Lodovico, veterinario condotto di Lonigo.

Segretario:
De Simone dott. Pasqualino, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'Ufficio veterinario di Vicenza.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Vicenza, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 2 luglio 1966

Il veterinario provinciale: SAINI

(5592)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CHIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Chieti.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1530 del 5 febbraio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento ad un posto di veterinario consorziale di Celenza sul Trigno-Torrebruna-Carunchio-S. Giovanni Lipioni, vacante al 30 novembre 1965;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti il regio decreto 11 marzo 1965, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1965, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, relativo a modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Chieti, dell'Ordine dei veterinari di Chieti, nonchè dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario consorziale di Celenza sul Trigno-Torrebruna-Carunchio-S. Giovanni Lipioni, è costituita come segue:

Presidente:
Marchetti dott. Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Meloni dott. Fausto, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;
Travaglini dott. Nicola, veterinario provinciale superiore;
Romboli prof. dott. Bruno, docente di ruolo in patologia generale ed anatomia patologica;
Bianchi prof. dott. Carlo, docente di ruolo in clinica medica veterinaria;
De Marinis dott. Virgilio, veterinario condotto.

Segretario:
De Troia dottoressa Franca Paola, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Chieti, dell'Ufficio del veterinaro provinciale di Chieti e del Comune capo consorzio di Celenza sul Trigno.

Chieti, addì 23 giugno 1966

Il veterinario provinciale: GUIDUCCI

(5484)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.